



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REGISTRO GENERALE N. 31 DEL 11-03-2021

ORDINANZA SINDACO

N° 20 DEL 11-03-2021

UFFICIO:

<i>Oggetto:</i>	MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID 19 A SEGUITO INNALZAMENTO DELLA CURVA DEI CONTAGI: <ul style="list-style-type: none">- INTERDIZIONE, DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA NEI PLESSI "MATTEOTTI" DI C.DA SCALA CORTA E PLESSO RODARI DI VIA TRAPPETI, DAL 12 AL 20 MARZO 2021;- SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DEL XII IST. COMPRESIVO DI CITTÀ GIARDINO, NEI GIORNI DA SABATO 13 A LUNEDÌ 15 MARZO C.M.;- DIVIETI DI STAZIONAMENTO DAL 12 AL 20 MARZO C.M.
-----------------	---

I sottoscritti, Isp. C.P.M Gaetano Albanese, Responsabile del Settore Protezione Civile e Dott. Cava Claudio, Responsabile del Settore Vigilanza, avanzano la seguente proposta di ordinanza:

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ed al 31 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 aprile 2021;

VISTO l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "*allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*";

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020,

n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell'11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021 e n. 18 del 4 marzo 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

VISTE le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);

VISTO l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 " *Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, recante " *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14*

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

VISTA la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante "Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020";

VISTO il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;

VISTA la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;

VISTO il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

VISTA in particolare l'articolo 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, a cui fanno rinvio anche l'articoli 21, secondo cui "sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata";

VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 08.02.2021 di individuazione e nomina dei responsabili dei servizi e conferimento incarichi di PP.OO. con conferimento delle funzioni direttive e di gestione;

TENUTO CONTO che in data 10/03/2021 si è svolto un tavolo tecnico interistituzionale, da cui è emersa una situazione preoccupante sia per quanto riguarda i contagi da COVID 19, gli isolamenti da contatto sia per quanto concerne la conseguente dispersione scolastica in ragione della scarsa sicurezza percepita dalla cittadinanza;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 19 del 10 marzo c.m., avente ad oggetto **Interdizione, a scopo precauzionale, dell'attività didattica in presenza in tutte le istituzioni scolastiche di Melilli Centro, ad eccezione del Plesso "MATTEOTTI" di c.da Scala Corta e Plesso RODARI di via Trappeti, dall'11 al 20 marzo 2021;**

CONSIDERATO lo scenario demografico del Centro Urbano di riferimento (Melilli Centro) e l'incidenza in percentuale dei contagi e degli isolati da contatto da rinvenire, anche in data odierna, prioritariamente all'interno della popolazione scolastica, che postula l'adozione di provvedimenti istituzionali interinali contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica, della sicurezza del comparto educativo e l'ordine pubblico precostituito;

PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n. 6658 del 11.03.2021 a firma del Dirigente scolastico del I Ist. Comprensivo "G.E. RIZZO" di Melilli;

RICHIAMATA la ns nota prot. n. 6398 del 08/03/2021, in cui si chiede parere tecnico all'Ufficiale Sanitario per la fattispecie di cui in premessa riscontrata con nota acquisita al prot. n. 6631 del 10/03.2021 con la quale il Dipartimento Sanitario di Igiene Pubblica di Augusta ha espresso parere favorevole;

RITENUTO opportuno e necessario, estendere, senza ritardo, l'interdizione a scopo precauzionale dell'attività didattica in presenza **anche nelle restanti istituzioni scolastiche di Melilli Centro, Plesso "MATTEOTTI" di c.da Scala Corta e il Plesso "RODARI" di via Trappeti", dal 12 al 20 marzo 2021**, con espresso invito e raccomandazione alla Dirigente Scolastica di attivare percorsi di didattica a distanza e ai genitori di svolgere appieno la propria responsabilità genitoriale, evitando di ingenerare episodi spiacevoli di assembramenti nel territorio cittadino e dispersione scolastica;

RITENUTO, inoltre, necessario:

- provvedere alla sanificazione dei locali scolastici del XII Ist. Comprensivo Brancati – Belvedere di Città Giardino, con conseguenziale interdizione delle attività in loco a partire da **sabato 13 a lunedì 15 marzo c.m.**, al fine di consentire una maggiore sicurezza e salubrità dei luoghi;
- disporre, durante la sospensione delle attività in presenza, la sanificazione di tutti i plessi scolastici di Melilli Centro;

SENTITI, pertanto, i Dirigenti Scolastici del I Istituto Comprensivo di Melilli e del XII Ist. Comprensivo di Città G. e le comunità scolastica di riferimento;

ACQUISITA la condivisione del consulente dell'Ente per il contrasto ed il contenimento della pandemia da COVID 19, Dott. Remo TERNULLO;

ACQUISITO il parere del Segretario Comunale e del Resp.le del Settore "Pubblica Istruzione – Uff. Stampa – Sport e Turismo";

RILEVATO, inoltre, che l'art.1, co.4), del DPCM del 03/11/2020 testualmente recita "*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta giornata o indeterminate fasce orare la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazione private.*", e che pertanto è legittimo ritenere che si è inteso contemperare, sulla base di una valutazione potenziale e non di un formale accertamento, da un lato il rispetto del divieto di

assembramento e, dall'altro, lo svolgimento delle attività commerciali secondo le norme contenute nei provvedimenti emergenziali e nei più volte richiamati protocolli di sicurezza;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia sul territorio nazionale;

RITENUTO necessario disciplinare in ambito locale le misure proattive di contenimento del rischio infezione COVID_19;

CONSIDERATO che risulta necessario evitare il più possibile assembramenti, inibendo le riunioni nei luoghi di incontro della socialità pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che:

- sul territorio comunale sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi o situazioni che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone tale da non garantire il rispetto del distanziamento sociale e che provocano situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
- i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze dell'ordine hanno evidenziato la diffusa presenza di estesi fenomeni aggregativi che possono creare situazioni di assembramento soprattutto nelle ore pomeridiane ed in particolare modo nel fine settimana;

RAVVISATA la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid_19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

PRESO ATTO che nella riunione del Tavolo tecnico comunale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in data 11.03.2021 è emersa la necessità di ridurre i fenomeni di assembramento in particolare nelle seguenti aree:

MELILLI CENTRO

- Piazza S. Rizzo
- Via Iblea
- Piazza F. Crescimanno
- Piazza San Sebastiano
- Piazza S. Rosalia
- Piazza Umberto
- Piazzale Padre Pio
- Piazzale S. Eligio
- Piazza Don Bosco
- PalaMelilli - interdizione accesso ad eccezione della Squadra ASD Futsal Città di Melilli Calcio a 5 (per la categoria Serie A)
- Parchi Giochi e Parchi Comunali ed aree a verde
- Villa Comunale
- Adiacenze dei pubblici esercizi

CITTA' GIARDINO

- Piazza Europa
- Parco Giochi

CHE, in ogni caso si esprime viva raccomandazione al fine di evitare spostamenti non necessari, dalla propria abitazione;

SENTITO il parere favorevole dell'esperto del Sindaco ex art. 14 L. R. 7/92 Avv. Prof. Daniel Amato, il quale rileva la correttezza procedurale e l'ascrivibilità del provvedimento al combinato disposto dagli artt. 32 L. 833/78, 50 c. 5 TUEL e dal principio di precauzione comunitario.

VISTE le disposizioni in materia di Leggi Sanitarie;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.R.E.L.L. vigente in Sicilia;

SI PROPONE

Per i motivi in premessa citati:

L'INTERDIZIONE a scopo precauzionale dell'attività didattica in presenza **anche nelle restanti istituzioni scolastiche di Melilli Centro, Plesso "MATTEOTTI" di c.da Scala Corta e il Plesso "RODARI" di via Trappeti**, dal 12 al 20 marzo 2021, con espresso invito e raccomandazione alla Dirigente Scolastica di attivare percorsi di didattica a distanza e ai genitori di svolgere appieno la propria responsabilità genitoriale, evitando di ingenerare episodi spiacevoli di assembramenti nel territorio cittadino e dispersione scolastica;

LA SANIFICAZIONE dei locali scolastici del XII Ist. Comprensivo Brancati – Belvedere di Città Giardino, con conseguenziale interdizione delle attività in loco a partire da **sabato 13 a lunedì 15 marzo c.m.**, al fine di consentire una maggiore sicurezza e salubrità dei luoghi;

IL DIVIETO, dal 12 al 20 marzo, di stazionamento nella zone di seguito indicate:

MELILLI CENTRO

- Piazza S. Rizzo
- Via Iblea
- Piazza F. Crescimanno
- Piazza San Sebastiano
- Piazza S. Rosalia
- Piazza Umberto
- Piazzale Padre Pio
- Piazzale S. Eligio
- Piazza Don Bosco
- PalaMelilli - interdizione accesso ad eccezione della Squadra ASD Futsal Città di Melilli Calcio a 5 (per la categoria Serie A)
- Parchi Giochi e Parchi Comunali ed aree a verde
- Villa Comunale
- Adiacenze dei pubblici esercizi

CITTA' GIARDINO

- Piazza Europa
- Parco Giochi

DI NOTIFICARE, a mezzo pec, copia della presente ai Dirigenti Scolastici del I Istituto Comprensivo di Melilli Centro e del XII Istituto Comprensivo di Città G., al Responsabile del II Settore di questo Comune per gli adempimenti organizzativi del caso;

DI TRASMETTERE alla Prefettura di Siracusa, al Sig. Questore, come Autorità Provinciale di P.S., al Comando della Stazione dei Carabinieri di Melilli e Priolo G. e al Segretario Comunale;

I trasgressori saranno sanzionati come per Legge;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

CHE, la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line Comunale e sulla Homepage dell'Ente.

La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e ss.mm.ii;

Il Responsabile del Settore

Protezione Civile

F.10 D.M. Isp. C.P.M. Gaetano ALBANESE

Il Responsabile del Settore

Vigilanza

F.10 Dott. Claudio Cava

Si esprime parere di regolarità tecnica in ordine al procedimento amministrativo dicke trattasi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di G.M. n. 10/2020;

Il Responsabile del Settore

Protezione Civile

F.10 D.M. Isp. C.P.M. Gaetano ALBANESE

Il Responsabile del Settore

Vigilanza

F.10 Dott. Claudio Cava

IL SINDACO

VISTA la proposta dei Responsabili delle UU.OO. Vigilanza e Protezione Civile;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Delibera di G.M. n. 10/2020;

ORDINA

L'INTERDIZIONE a scopo precauzionale dell'attività didattica in presenza **anche nelle restanti istituzioni scolastiche di Melilli Centro, Plesso "MATTEOTTI" di c.da Scala Corta e il Plesso "RODARI" di via Trappeti**, dal 12 al 20 marzo 2021, con espresso invito e raccomandazione alla Dirigente Scolastica di attivare percorsi di didattica a distanza e ai genitori di svolgere appieno la propria responsabilità genitoriale, evitando di ingenerare episodi spiacevoli di assembramenti nel territorio cittadino e dispersione scolastica;

LA SANIFICAZIONE dei locali scolastici del XII Ist. Comprensivo Brancati – Belvedere di Città Giardino, con conseguenziale interdizione delle attività in loco a partire da **sabato 13 a lunedì 15 marzo c.m.**, al fine di consentire una maggiore sicurezza e salubrità dei luoghi;

IL DIVIETO, dal 12 al 20 marzo, di stazionamento nella zone di seguito indicate:

MELILLI CENTRO

- Piazza S. Rizzo
- Via Iblea
- Piazza F. Crescimanno
- Piazza San Sebastiano
- Piazza S. Rosalia
- Piazza Umberto
- Piazzale Padre Pio
- Piazzale S. Eligio
- Piazza Don Bosco
- PalaMelilli - interdizione accesso ad eccezione della Squadra ASD Futsal Città di Melilli Calcio a 5 (per la categoria Serie A)
- Parchi Giochi e Parchi Comunali ed aree a verde
- Villa Comunale
- Adiacenze dei pubblici esercizi

CITTA' GIARDINO

- Piazza Europa
- Parco Giochi

DI NOTIFICARE, a mezzo pec, copia della presente ai Dirigenti Scolastici del I Istituto Comprensivo di Melilli Centro e del XII Istituto Comprensivo di Città G., al Responsabile del II Settore di questo Comune per gli adempimenti organizzativi del caso;

DI TRASMETTERE alla Prefettura di Siracusa, al Sig. Questore, come Autorità Provinciale di P.S., al Comando della Stazione dei Carabinieri di Melilli e Priolo G. e al Segretario Comunale;

I trasgressori saranno sanzionati come per Legge;

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

CHE, la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line Comunale e sulla Homepage dell'Ente.

La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e ss.mm.ii;

IL SINDACO

F.to CARTA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal al , per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n.

Li
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
